

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc.: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: novità in materia di
utilizzo in compensazione
orizzontale dei crediti per imposte
dirette ed IVA, introdotte dal
decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017
(cosiddetta "manovra correttiva")**

*1. Compensazioni orizzontali di
crediti per imposte dirette e
assimilate: riduzione della
soglia per l'apposizione del
visto di conformità*

A partire dal 24 aprile 2017 la manovra correttiva in commento ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro la soglia del credito oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte sui redditi ed IRAP è condizionato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il medesimo credito. I crediti interessati dai nuovi limiti alla compensazione sono quelli relativi ai

seguenti tributi: imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e ritenute alla fonte di qualunque tipologia.

Si rammenta che l'utilizzo del credito per effettuare la compensazione, nel caso delle imposte di cui sopra, non richiede che la relativa dichiarazione con visto sia presentata prima della detta compensazione.

*2. Compensazioni orizzontali
del credito IVA annuale:
riduzione della soglia per
l'apposizione del visto di
conformità*

Anche per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale, dal 24 aprile 2017 la soglia di credito oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità è stata ridotta da 15.000 a 5.000 euro.

E' stata mantenuta, invece, la soglia di euro 50.000, in relazione ai crediti IVA annuali delle cosiddette start up innovative, di cui all'art. 25 del decreto legge n. 197/2012, per il periodo di iscrizione nella speciale sezione del Registro delle imprese. Si evidenzia che la riduzione del tetto di credito oltre il quale è richiesto il visto di conformità non interessa la compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali, per i quali, prescindendo dall'importo, non vi è alcun obbligo di apporre il visto di conformità sul modello TR dal quale tali crediti emergono. Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro). L'utilizzo potrà avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità). L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, nel silenzio della norma

sul punto della decorrenza delle novità, ha chiarito che "le nuove norme trovano applicazione per tutti comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e, pertanto, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017". Dunque, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ad esempio la dichiarazione IVA 2017 per l'esercizio 2016, presentata entro lo scorso 28 febbraio), restano invece applicabili le regole precedenti (il vecchio limite). L'Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che "non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro" (vecchio limite). Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017 è necessario apporre il visto di conformità, qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro, applicandosi in tal caso il nuovo limite.

Ricordiamo che lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott. Alberto Traballi